

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "IL SORRISO – ODV"

COSTITUZIONE

Art. 1

1. È costituito in Mantova l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "IL SORRISO - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".

SEDE E DURATA

Art. 2

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, in Via Trento n. 10 presso la "Fondazione Mons. Arrigo Mazzali ONLUS".

Art. 3

1. L'Associazione ha durata illimitata.

OGGETTO E SCOPO

Art. 4

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro e senza scopi politici o religiosi, senza distinzioni di ordine ideologico, politico, religioso, di condizione personale e/o sociale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per conseguire il bene comune, elevare il senso di cittadinanza e di solidarietà anche e soprattutto nei confronti delle persone svantaggiate, per favorire la coesione fra le persone e lo sviluppo personale in qualsiasi ambito.

2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata dalla beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19

agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

3. In particolare l'Associazione, con riferimento alle suddette persone svantaggiate, si propone di:

- assisterle materialmente e/o moralmente;
- fare loro compagnia individuale o collettiva;
- affiancare il personale degli Istituti presso il quale sono ricoverati anche temporaneamente nello svolgimento di qualsivoglia attività di animazione, di somministrazione pasti, di svolgimento di attività religiose.

Art. 5

1. L'Associazione, per il conseguimento del proprio scopo, svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni

altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ASSOCIATI

ART. 6

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente e con correttezza e buona fede a realizzarle. L'eventuale domanda di adesione del minorenne dovrà essere controfirmata da un soggetto che esercita su di esso la responsabilità genitoriale.
2. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
6. La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo, e di ogni rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7

1. La partecipazione è diritto dovere dell'associato.
2. Ciascun socio ha diritto:
 - di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare, se maggiorenne,

la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea; il socio minorenni esercita il proprio diritto di voto per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di esso la responsabilità genitoriale;

- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto, anche mediante posta elettronica, con comunicazione indirizzata al Segretario che dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni;
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

2bis. Ciascun socio ha il dovere:

- di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- di non arrecare danno all'Associazione;
- di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

3. È dichiarato decaduto l'associato che ometta di versare l'annuale quota associativa. Costituiscono gravi motivi e giuste cause di esclusione:

- a) il non conformarsi, da parte dell'iscritto, alle direttive espresse dall'assemblea e definite dal consiglio direttivo;
- b) la violazione del divieto di remunerazione delle prestazioni degli aderenti.

4. La pronuncia di decadenza e di esclusione sono di competenza del Consiglio Direttivo. Il socio colpito da provvedimenti di decadenza o di esclusione può ricorrere in Assemblea che decide, in ultima istanza, dopo avergli garantito il più ampio esercizio del diritto di difesa.

RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Art. 8

1. Il fondo comune è costituito dalle quote associative versate annualmente dagli associati
2. L'importo della quota associativa è fissato ogni anno dal Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione trae risorse economiche per l'attuazione ed il conseguimento delle sue finalità da:
 - a) contributi volontari degli associati;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di Istituzioni, di Enti Pubblici comunque denominati, di Fondazioni;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 9

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre

successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

8. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ORGANI

Art. 10

1. Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo qualora ricorrano le condizioni di legge.
- Il Collegio dei Revisori dei conti qualora eletto dall'Assemblea.

2. Tutte le cariche sono gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo.

Spetta tuttavia il rimborso spese sostenute per l'espletamento delle finalità dell'Associazione purché documentato.

Art. 11

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati. Si riunisce almeno una volta l'anno ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o qualora lo richieda almeno 1/3 degli associati.

1bis. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

1ter. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e/o mediante affissione, nello stesso

termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra gli associati;
- nomina e revoca, qualora lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti eleggendoli tra gli associati;
- nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- discutere e approvare il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- discutere e approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando intervengono i 3/5 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Ciascun associato può conferire ad un altro associato o ad un soggetto estraneo all'Associazione al massimo n. 3 (tre) deleghe per intervenire in assemblea.

Art. 12

1. Il Consiglio Direttivo che è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

2bis. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne

delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2ter. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

3. Il Consiglio Direttivo, su indicazione dell'Assemblea, nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

4. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

5. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 13

1. Il Consiglio Direttivo:

- a) convoca l'assemblea generale;
- b) definisce ed attua il programma dell'Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla stessa in aderenza agli scopi fissati dallo statuto;
- c) delibera l'ammissione di nuovi associati e dichiara l'esclusione e la decadenza degli associati ove ricorrano i giusti motivi qui contemplati;
- d) amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione secondo le norme di legge;
- e) propone all'assemblea eventuali modifiche dello statuto;
- f) redige i bilanci annuali preventivo e consuntivo ed i relativi documenti collegati;
- g) svolge qualsivoglia altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dalla Legge.

Art. 14

1. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo dell'Associazione, ne garantisce la continuità dell'attività, ne assicura e ne promuove l'organizzazione. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 15

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo dell'Associazione.

2. Esso è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea generale degli associati e scelti anche tra le persone estranee all'associazione; dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

3. Il Collegio si riunisce ogniqualvolta lo richieda il suo presidente e presenta annualmente all'assemblea generale degli associati una relazione a corredo del rendiconto fornito dal consiglio direttivo.
4. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.
5. L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
6. La nomina del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

SCIoglimento

Art. 16

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea.
3. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

3 2625 28/11/2022

0,00 **TNH22L002625000II**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

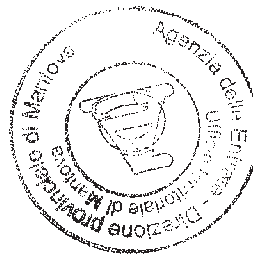
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



la Funzione

[Handwritten signature]